



 La Cassa D.D.P.P. a concedere i mutui "previsti dal D.L.S. 24 agosto 1944 n. 211" stabilisca che i mutui stessi debbano essere effettuati "con la garanzia della "sovrimposta fondiaria e, in caso di insufficienza di "tale cespite, con la garanzia totale o parziale delle im- "poste di consumo, da soddisfarsi con tutti gli obblighi "e privilegi portati dalla legge sulla riscossione delle "imposte dirette". Con tale Decreto Ministeriale si ammette, quindi, per la sola Cassa D.D.P.P., la delegabilità del maggiore cespite di entrata dei Comuni e cioè delle imposte di consumo, che non rientrano fra i tributi previsti dal D.L.S. 24 agosto 1944. È da notare che ad una legge speciale, quale è il suddetto D.L.S., si è derogato con un semplice decreto ministeriale.

È evidente che il più largo campo di garanzia consentito alla Cassa D.D.P.P. attraverso la delegabilità delle imposte di consumo, oltre che il minor tasso d'interesse, può permettere alla Cassa stessa di concedere un numero molto maggiore di mutui per importi notevolmente più cospicui di quelli che può accordare l'Istituto.

Le considerazioni di cui sopra si portano a conoscenza del Consiglio di Amministrazione perché il Consiglio medesimo voglia adottare quelle deter-